

Interpretazione del contratto

IL MANDATO DI CREDITO TRA LETTERA DI *PATRONAGE*, DELEGAZIONE ED ACCOLLO¹.

Corte di Appello di Milano, Sez. I., 18 gennaio 2005

Pres. Marescotti B. – Rel. Lamanna F. – Intesa Gestione Crediti S.p.A. e Banca Intesa S.p.A. c. B S.p.A.

Mandato di credito – Lettera di patronage – Delegazione – Accollo – Fideiussione – Interpretazione.

(Artt. 1268, 1273, 1362, 1363, 1366, 1367, 1938, 1957, 1958 cod. civ.)

- I. **Non è discutibile che, alla luce degli artt. 1362 e ss. c.c., l'interpretazione letterale apra, ma non esaurisca il processo ermeneutico, in quanto l'interprete deve verificare l'attendibilità dell'interpretazione testuale ricorrendo anche agli altri mezzi indicati dalla legge, quali il comportamento complessivo delle parti, anche quello posteriore alla conclusione dell'atto (art. 1362, secondo comma, cod. civ.), l'interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 cod. civ.), l'interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.) ed il principio della conservazione del contratto (art. 1367 cod. civ.). Tuttavia è altrettanto indubitabile che tale norma ponga un criterio di ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, nel cui ambito il criterio primario è proprio quello esposto dal primo comma dell'art. 1362 cod. civ., ossia quello letterale.**
- II. **La natura di negozio giuridico unilaterale riconosciuta dalla Suprema Corte alle lettere di *patronage*, esclude che rispetto ad essa possa porsi un problema di ricerca della "*comune intenzione delle parti*", posto che in tal caso l'esistenza di una pluralità di parti è, per definizione, esclusa. Ma ciò non toglie che anche in detta ipotesi, come la stessa Cassazione ha riconosciuto, debba trovare applicazione il fondamentale principio, valido per tutti i negozi *inter vivos*, per cui la dichiarazione non può essere intesa nel senso che le ha attribuito l'autore, se questo senso non è quello - fondato sul criterio di reciproca lealtà cui debbono ispirarsi le relazioni sociali - in cui può essere intesa dal destinatario o dai terzi, quando anche costoro siano interessati alla dichiarazione medesima. Con questa precisazione può ritenersi che i criteri dettati dagli artt. 1362 e 1366 c.c. (i quali esigono che le dichiarazioni negoziali siano prese in considerazione per il loro significato obbiettivo, corrispondente a quello che, senza arrestarsi al "senso letterale" delle parole, "in buona fede", può essere loro attribuito) siano applicabili anche "*agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale*" (art. 1324 c.c.), come appunto sono anche le lettere di *patronage*.**

La Corte di Appello (omissis).

1 Nel merito, l'appellante A afferma che il Tribunale avrebbe errato nella qualificazione giuridica della vicenda sottoposta al suo esame. La deducente non nega che, secondo l'evidenza letterale dei documenti acquisiti, le parti abbiano fatto un reiterato ed esplicito riferimento all'art. 1958 cod. civ. e al mandato di credito, ma sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto integrare l'interpretazione letterale con quella logica e con la valutazione del complessivo comportamento delle parti, essendo

¹ Pubblicato in *Giurisprudenza di merito*, 2006, fasc. 2, pp. 289 – 296 – published in *Giurisprudenza di merito*, 2006, fasc. 2, pp.

gli elementi letterali da esso esaminati insufficienti per affermare che effettivamente la volontà delle parti fosse quella di dare vita ad un mandato di credito. A dire della deducente la B, nella lettera del 28.9.1989, non intendeva affatto invitare ed autorizzare C a far credito ad un terzo, né costituirsi fideiussore di quest'ultimo, ma voleva semplicemente che anche la D potesse usare il proprio fido (di essa B), anche se su un altro conto corrente, di talchè anche nella successiva lettera del 21.4.1994, dichiarando di non essere più interessata al fido utilizzato in capo a D, avrebbe inteso revocare non un fido diverso, autonomo e distinto, riconosciuto alla D, bensì parte dell'unico fido di cui essa stessa poteva disporre. La fattispecie quindi avrebbe dovuto essere riportata non già al mandato di credito, bensì alla figura della delegazione o, alternativamente, dell'accollo cumulativo di debito ex artt. 1268 e 1273 cod. civ. (atteso che la debitrice B avrebbe nella sostanza inteso *assegnare* alla creditrice C una nuova debitrice, la D, mantenendo tuttavia l'obbligazione originaria, ovvero avrebbe concordato con quest'ultima che essa assumesse il proprio debito con l'adesione della banca creditrice), oppure, come ulteriore alternativa, avrebbe potuto inquadrarsi nella figura della lettera di *patronage*, ma in entrambi i casi non avrebbe potuto la B proporre l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ., dovendo escludersi la sussistenza di una fideiussione in senso stretto.

2. La difesa dell'appellata replica a tale prospettazione riproponendo la contraria tesi già svolta ed accolta in prime cure circa la sussistenza di un tipico mandato di credito, altresì puntualizzando, ma in via meramente subordinata, che, per determinare l'entità dell'importo da rimborsare alla banca per effetto dei finanziamenti da quest'ultima concessi alla D, non potrebbe in ogni caso accogliersi la tesi avversaria, secondo cui la B avrebbe assunto un obbligo fideiussorio illimitato, perché esso sarebbe come tale nullo ai sensi dell'art. 1938 cod. civ. a seguito della riforma introdotta dall'art. 10, primo comma, della legge 17 febbraio 1992, n. 154, che ha appunto sancito la nullità delle fideiussioni rilasciate per un'obbligazione futura nel caso in cui non sia espressamente indicato l'importo massimo garantito. Inoltre, secondo l'appellata, il saldo passivo avrebbe dovuto essere calcolato alla data del recesso dall'obbligazione di garanzia, e quindi senza considerare nella specie le somme accreditate a D dopo il 21.4.1994, ed escludendo peraltro gli interessi conteggiati - senza previa pattuizione scritta - in misura superiore al tasso legale e comunque al di sopra dei tassi-soglia antiusura.

3. Così sintetizzato l'oggetto del contendere, reputa questa Corte che l'appello debba giudicarsi infondato e sia quindi insuscettibile di accoglimento. Non è dubbio che la questione essenziale del *thema decidendi*, in primo grado come anche in appello, fosse e sia la qualificazione giuridica della fattispecie contrattuale dedotta, la quale presupponeva un apprezzamento di fatto in ordine alle risultanze documentali acquisite, e una interpretazione della fattispecie stessa informata ai consueti criteri di ermeneutica contrattuale. Ebbene, l'impugnante convoglia la sua critica sulla presunta adozione, da parte del Tribunale, del solo criterio di interpretazione letterale previsto dall'art. 1362 cod. civ., evidenziando che tale norma non prevede affatto il solo ricorso all'interpretazione letterale, ma esige che quest'ultima sia integrata da ulteriori criteri ermeneutici in grado di dare maggior pregnanza alla effettiva volontà dei contraenti. Non è discutibile, in effetti, che, alla luce degli artt. 1362 e ss. cod. civ., l'interpretazione letterale apra, ma non esaurisca il processo ermeneutico, in quanto l'interprete deve verificare l'attendibilità dell'interpretazione testuale ricorrendo anche agli altri mezzi indicati dalla legge, quali il comportamento complessivo delle parti, anche quello posteriore alla conclusione dell'atto (art. 1362, secondo comma, cod. civ.), l'interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 cod. civ.), l'interpretazione secondo buona fede (art. 1366 cod. civ.) ed il principio della conservazione del contratto (art. 1367 cod. civ.). Lo stesso art. 1362, del resto, ammonisce assai chiaramente che *«nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole»*. Tuttavia è altrettanto indubitabile che tale norma ponga un criterio di ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, nel cui ambito il criterio primario è proprio quello esposto dal primo comma dell'art. 1362 cod. civ., ossia quello letterale. Il Tribunale, dunque, certamente doveva in primo luogo sondare il significato delle previsioni negoziali alla luce di tale criterio.

Peraltro il primo giudice non si è atto limitato a tale esame, ma lo ha integrato ponendo in correlazione i vari elementi espressivi e le clausole degli accordi intervenuti *inter partes*. Se poi ha ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti, valutato tenendo conto dell'interpretazione complessiva del negozio e della comune intenzione dei contraenti e del rispettivo interesse, rivelava con chiarezza ed univocità la loro volontà comune, sì da escludere la sussistenza di residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, ebbene, detta operazione deve ritenersi senza dubbio utilmente e correttamente compiuta, e lo sarebbe stata anche qualora non si fosse fatto ricorso a criteri interpretativi sussidiari ulteriori e successivi, data l'evidenza del significato promanante già dal solo tenore letterale dei documenti (cfr. Cass. civ. n. 5635/2002; n. 6482/2000, n. 4671/2000; n. 12280/1999). Questa Corte, ad ogni modo, reputa ineccepibile il metodo interpretativo adottato dal Tribunale e la conclusione qualificativa cui è pervenuto. Il Tribunale ha ritenuto che: *"nella lettera della B il riferimento al 'mandato di credito' non è effettuato solo nell'indicazione dell'oggetto, ma anche con la precisazione che l'autorizzazione del fido da parte di D veniva data ai sensi dell'art. 1958 c.c. che disciplina gli effetti del mandato di credito"*; ne ha dedotto che B *"non ha fatto altro che confermare l'assunzione dell'obbligazione di rispondere come fideiussore di un debito futuro prevista a carico del mandante dal primo comma dell'art. 1958 c.c."* e del resto C, in esecuzione dell'incarico conferitole dalla B, nella lettera del 27 ottobre 1989, *"avente anch'essa ad oggetto 'mandato di credito'"*, ha aperto *"un'autonoma e distinta linea di credito alla D"*. In conclusione, come ha affermato il Tribunale, vi erano *"puntuali e specifici elementi"* tutti denotanti *"la volontà delle parti... di concludere un contratto di mandato di credito a favore di D"*. Oltretutto, riconoscendosi espressamente *"condebitore solidale... di tutte le somme che [sarebbero] risulta[te] a debito, per capitale, interessi ed ogni altro accessorio della D in dipendenza del... fido"*, la B ha *"conferma[to] l'assunzione dell'obbligazione di rispondere 'come fideiussore di un debito futuro' prevista a carico del mandante dal primo comma dell'art. 1958"*. Questa ricostruzione può certamente considerarsi riscontrata dalla documentazione in atti. Da essa si evince che, come si è già rilevato, la B inviò alla banca C, in data 28 settembre 1989, una lettera del seguente letterale tenore, di cui si sottolineano ed evidenziano le parti di maggior rilievo (*omissis*). Riscontrando tale missiva, la banca C inviò a sua volta alla B una lettera datata 27 ottobre 1989 confermando: (*omissis*). A distanza di alcuni anni, come si è visto, la B dichiarò di non essere più interessata a tenere in essere il mandato di credito conferito alla banca, cui chiese, con successiva lettera del 18.11.1994, *"lo scarico totale del mandato di credito a suo tempo emesso in favore di D"*; infine, in data ancor successiva (29.11.1994), provvide a bonificare sul conto corrente di D l'importo di lire 119.000.000, che C ricevette precisando che esso sarebbe andato *"a ridurre nella stessa misura le obbligazioni da Voi garantite per effetto ed in conseguenza del mandato di credito a suo tempo conferito a favore della predetta D"*. Dichiarato dal Tribunale di Bari con sentenza n. 134 del 5 aprile 1995 il fallimento di D, la C inviò in data 24.4.1995 alla B (o meglio alla società che l'aveva nel frattempo incorporata) una nota ulteriore (facendo riferimento, nell'«oggetto» ivi indicato in epigrafe, al *"mandato di credito sottoscritto dalla B S.p.A. ...a garanzia delle linee di credito concesse alla D..."*) con cui comunicò di ritenersi ancora creditrice verso la B dell'importo di £. 515.252.733 oltre interessi quale saldo passivo del conto di D. Come si vede agevolmente, il riferimento reiterato al mandato di credito non appare fatto solo dalla B, ma anche dalla banca, che certo non poteva ignorarne il significato, essendo un operatore professionale del credito. Né l'espressione *"mandato di credito"* poteva considerarsi meramente indicativa della possibilità di utilizzo di un affidamento purchessia, ostandovi l'espresso richiamo fatto dalle parti all'art. 1958 cod. civ. dettato proprio per definire e disciplinare il mandato di credito. Inoltre, sul piano sostanziale, non poteva che configurare appunto un mandato di credito il complesso delle previsioni pattizie, posto che la banca inequivocabilmente si impegnò verso la B a far credito alla D, incrementando la linea di credito che già aveva ad essa concesso. È degno di nota che si prevede la possibilità di utilizzazione da parte della D del predetto fido *in nome e per conto proprio*, il che escludeva che le parti avessero inteso semplicemente aggiungere un nuovo debitore a quello (in

ipotesi la B) già esistente. Inoltre, era senza dubbio trasparente volontà dei contraenti consentire un utilizzo futuro di una linea di credito aggiuntiva in favore della D, e non semplicemente garantire con la sua presenza preesistenti obbligazioni della B. Vi erano dunque tutti gli elementi che, di norma, concorrono ad individuare la figura del mandato di credito (dappoichè, a norma dell'art. 1958 cod. civ., essa ricorre quando «una persona si obbliga verso un'altra, che le ha conferito l'incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio», nel qual caso «quella che le ha dato l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro»). Né contrasta efficacemente tale conclusione l'assunto dell'appellante secondo cui "il comportamento della convenuta potrà essere al massimo considerato come integrante l'ipotesi della lettera di *patronage*", non potendo affatto ravvisarsi tale figura alla luce della interpretazione letterale e logica degli accordi intercorsi tra le parti. Al riguardo giova ricordare che, come ha ormai chiarito la S. Corte (cfr. in particolare Cass. civ. n. 4888/2001; n. 10235/1995), la funzione delle lettere di *patronage*, normalmente emesse a favore di istituti bancari in connessione con l'erogazione di finanziamenti a soggetti sui quali il dichiarante è in condizione di esercitare la propria influenza (anche mediante la posizione di controllo ricollegabile ad una significativa partecipazione azionaria - non necessariamente maggioritaria - nella società patrocinata) e la rilevanza giuridica delle quali non è sempre la stessa, ma varia a seconda del loro contenuto, di norma non è quella di "garantire" l'adempimento altrui nel senso in cui tale termine viene assunto nella disciplina della fideiussione e delle altre garanzie personali specificamente previste dal legislatore, nelle quali il garante assume l'obbligo di eseguire la stessa prestazione dovuta dal debitore (dovendo quindi escludersi che esse diano vita a vere e proprie obbligazioni di tipo fideiussorio), quanto piuttosto quella di rafforzare nel creditore, cui la dichiarazione è indirizzata, il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni.

Ma ritenere che, nel caso di specie, vi fosse stato solo il perseguimento di una tale finalità (ossia quella di rafforzare nella banca creditrice il convincimento che la D avrebbe fatto fronte ai propri impegni) sarebbe stato evidentemente incongruo; avrebbe voluto dire, infatti, ipotizzare un assetto di interessi molto al di sotto di quello voluto, giacchè da una parte la banca si impegnò, come si è visto, su specifico incarico della B, a far credito in proprio alla D per altri 300 milioni di lire oltre il fido (di 100 milioni) già concessole, e, dall'altra, la B si dichiarò solidalmente responsabile per le conseguenti obbligazioni restitutorie che quella avesse assunto.

Incidentalmente deve peraltro evidenziarsi che, se si fosse nella specie trattato semplicemente di una fattispecie di *patronage*, come l'appellante ipotizza, allora sarebbe finanche contraddittoria la sua pretesa di estensione dell'interpretazione a criteri volti a valorizzare una "*comune intenzione delle parti*", poiché la natura di negozio giuridico unilaterale riconosciuta dalla S. Corte alle lettere di *patronage* (v. le sentt. sopra citate), esclude che rispetto ad essa possa porsi un problema di ricerca della "*comune intenzione delle parti*", posto che in tal caso l'esistenza di una pluralità di parti è, per definizione, esclusa (v. anche Cass. n. 5082/1992; n. 2009/1988). Ma ciò non toglie che anche in detta ipotesi, come la stessa Cassazione ha riconosciuto, debba trovare applicazione il fondamentale principio, valido per tutti i negozi *inter vivos* (i quali, sia pure in diversa misura, sono sempre idonei a fondare l'altrui affidamento), per cui la dichiarazione non può essere intesa nel senso che le ha attribuito l'autore, se questo senso non è quello - fondato sul criterio di reciproca lealtà cui debbono ispirarsi le relazioni sociali - in cui può essere intesa dal destinatario o dai terzi, quando anche costoro siano interessati alla dichiarazione medesima. Con questa precisazione può ritenersi che i criteri dettati dagli artt. 1362 e 1366 c.c. (i quali esigono che le dichiarazioni negoziali siano prese in considerazione per il loro significato obiettivo, corrispondente a quello che, senza arrestarsi al "senso letterale" delle parole, "in buona fede", può essere loro attribuito) siano applicabili anche "*agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale*" (art. 1324 c.c.), come appunto sono anche le lettere di *patronage*.

Ed allora, proprio alla luce dei suddetti criteri, e per quanto già rilevato a proposito della inequivoca stipula di un mandato di credito, deve escludersi senza dubbio alcuno che intenzione della B fosse quella di sottoscrivere, anziché un mandato di credito, invece quel *quid minus* consistente in una lettera di *patronage*. Ed è anzi il caso di porre in chiaro che, siccome in concreto è emersa la precisa

assunzione da parte di C dell'obbligazione di far credito alla D su incarico della B, tale profilo trascende all'evidenza la configurabilità di una semplice lettera di *patronage*, autorizzando per contro la sussunzione della fattispecie nella sfera tipica del mandato di credito (ex art. 1958 c.c.). In conclusione, posto che in tema di mandato di credito, l'equiparazione del mandante al fidejussore importa l'applicabilità, in via di analogia, delle norme sulla fidejussione, alla obbligazione sussidiaria di garanzia derivante a carico del mandante (Cass. n. 1433/1974), è esatta la conclusione tratta dal Tribunale circa l'applicazione degli artt. 1956 e 1957 cod. civ.

Né può parimenti considerarsi fondata la tesi della delegazione o dell'accollo alternativamente proposta dall'appellante, perché tali figure presuppongono ed esprimono una situazione diametralmente opposta, sotto il profilo funzionale, a quella che si evidenzia nel caso di specie.

In particolare, la delegazione passiva può avere ad oggetto sia una promessa di futuro pagamento (*delegatio promittendi*, con funzione creditoria), sia un pagamento immediato (*delegatio solvendi o dandi*, con funzione solutoria); e può assolvere, quindi, sia alla finalità di predisporre un futuro adempimento e di rafforzare il rapporto obbligatorio, aggiungendovi un nuovo debitore (delegato) con posizione di obbligato principale accanto al debitore originario (delegante), la cui obbligazione diventa, peraltro, sussidiaria (delegazione cosiddetta cumulativa), sia alla finalità di rendere possibile l'adempimento, in atto, di un'obbligazione già scaduta, ad opera di un terzo (delegato) anziché ad opera del debitore (delegante), con funzione immediatamente solutoria. Anche l'accollo, come la delegazione, avrebbe peraltro implicato che le parti intendessero procurare alla banca un secondo debitore (la D) che facesse fronte alle obbligazioni della B.

Ma nel caso di specie, all'evidenza, era invece quest'ultima società che andava a garantire i debiti che avrebbe potuto assumere (e che ancora non aveva assunto) la D, in relazione al fido accordatole proprio su incarico della B. In concreto, poi, nessuna prova è stata mai fornita dalla banca appellante sul fatto che, al momento della pattuizione, la B fosse debitrice per saldo passivo verso C in relazione ad un pregresso utilizzo del fido di 300 milioni contestualmente concesso dalla banca stessa alla D, o che abbia poi utilizzato essa medesima tale affidamento in vece della D, e quindi non può in alcun modo ipotizzarsi che le parti avessero inteso – anziché aumentare il credito di cui quest'ultima poteva disporre, contando sulla solidale responsabilità di garanzia della B – garantire debiti pregressi o futuri di quest'ultima attraverso l'intervento di una nuova condebitrice (in ipotesi la D). Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, di conseguenza, la sentenza del Tribunale resiste alle censure formulate con l'atto d'impugnativa, che va conclusivamente respinto.

P.Q.M, la Corte d'Appello di Milano, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede (*..omissis...*): 1) respinge l'appello confermando, per l'effetto, l'impugnata sentenza n. 13374/2002 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 12.8.2002 e depositata in data 6 novembre 2002; 2) condanna l'appellante all'integrale rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellata nel presente grado, liquidate per tale fase in (*..omissis...*).

IL COMMENTO

di *Ferdinando Bruno e Assunta De Divitiis*

La Corte di Appello di Milano esamina la disciplina dettata dagli artt. 1362 e ss. c.c. in merito alle regole che il giudicante deve seguire nell'interpretazione di un contratto, chiarendo la gerarchia che esiste tra le stesse ed i casi in cui vi deve essere un'integrazione tra le medesime; i giudici di secondo grado esaminano, poi, le fattispecie del mandato di credito, della lettera di *patronage* e dell'accollo, evidenziandone caratteristiche salienti e differenze strutturali. La sentenza rappresenta un'occasione per delineare le linee di demarcazione tra le varie fattispecie considerate dai giudici milanesi, rilevando le posizioni attuali della giurisprudenza e della dottrina.

1. Il caso.

La sentenza della Corte di Appello di Milano che si commenta esamina le regole ermeneutiche da applicare nell'interpretazione di un contratto, con particolare riferimento al mandato di credito, la lettera di *patronage*, la delegazione e l'accollo. Prima di analizzare il ragionamento della Corte e le sue conclusioni, appare opportuno ripercorrere le vicende sottese al suesposto provvedimento.

In data 28 settembre 1989 la società B S.p.A. inviava alla banca C S.p.A. una lettera con cui la autorizzava a far utilizzare parte del fido già in precedenza accordatole (ammontante in totale a £. 700 milioni), sino al limite massimo di £. 300 milioni, dalla società D S.r.l., riconoscendosi condebitrice solidale per le somme che fossero risultate a debito di quest'ultima in dipendenza dell'utilizzo del suddetto fido. Riscontrando tale missiva, la banca C inviava a sua volta alla B una lettera di accettazione datata 27 ottobre 1989. A distanza di alcuni anni, e precisamente in data 25 gennaio 1994, la B comunicava alla predetta banca di aver ceduto la sua intera partecipazione in D alla società E S.r.l.; con successiva lettera in data 21 aprile 1994 provvedeva poi anche a dichiarare di non essere più interessata a tenere in essere il mandato di credito conferito alla banca, di cui chiese, con successiva lettera del 18.11.1994, "*lo scarico totale*"; infine, in data ancor successiva (29 novembre 1994), provvide a bonificare sul conto corrente di D l'importo di lire 119.000.000 ritenendolo soddisfacente del debito assunto in via solidale con quest'ultima. Non avendo però le parti trovato un accordo sull'importo da considerare a debito della B per lo scoperto di c/c residuo a carico della D, la C, con atto notificato il 31 luglio 1998, citava in giudizio la B avanti al Tribunale di Milano chiedendone la condanna al pagamento di $\frac{3}{4}$ del saldo passivo riportato sul conto corrente intestato a D alla data del 31 ottobre 1994, pari a lire 327.415.720 (frazione proporzionale all'affidamento di £. 300.000.000 di cui doveva rispondere solidalmente anche la B, tenuto conto che già la D disponeva di un proprio autonomo affidamento di £. 100.000.000), oltre agli interessi al tasso convenzionale del 17,50% (calcolati dal 2 dicembre 1994 fino al 30 giugno 1998), pari a lire 205.339,519, per un importo totale di lire 515.252.733. La B si costituiva nel giudizio, e, premettendo che era stato conferito a C un vero e proprio mandato di credito fino al limite massimo di lire 300.000.000, oltre il quale assumeva di non dover comunque rispondere nella sua veste di fideiubente, eccepiva la decadenza dell'attrice dall'azione di pagamento, in quanto il giudizio era stato da essa instaurato a distanza di oltre quattro anni dalla scadenza del debito, senza che la banca avesse provveduto a formulare le sue istanze verso la D, debitrice principale, nei termini di cui agli artt. 1956 e 1957 cod. civ.. La B eccepiva, inoltre, l'eccessività del tasso di interessi applicato dalla banca attrice. In corso di causa si costituiva anche la A S.p.A. dichiarando di essere subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi di C, in virtù di un contratto globale di cessione formalizzato con atto pubblico in data 21 dicembre 1998. All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n 13374/2002 pronunciata in data 12 agosto 2002 e depositata in data 6 novembre 2002, respingeva la domanda dell'attrice condannandola – insieme ad A, qualificata come terza intervenuta *ad adiuvandum* -, anche a rifondere le spese del giudizio sostenute dalla convenuta. Il Tribunale motivava la sua pronuncia affermando che l'incarico conferito dalla B a C fosse qualificabile come mandato di credito alla luce dei riscontri acquisiti in atti, e per tale motivo ne aveva dedotto che la B non potesse essere considerata debitrice principale verso la banca, ma semplice fideiubente delle obbligazioni che la D avrebbe assunto con l'utilizzazione dell'apertura di credito di lire 300.000.000. Il Giudicante aveva quindi ritenuto fondata l'eccezione di decadenza formulata dalla B, alla luce della incontrovertita mancanza di azioni promosse della banca nel termine previsto dall'art. 1957 cod. civ., ai sensi del quale il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale soltanto laddove il creditore, entro sei mesi, "*abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate*", attività di cui ha appunto ritenuto che la banca non avesse fornito alcuna prova. Donde il rigetto della richiesta di pagamento formulata dall'attrice. Avverso tale sentenza proponevano appello sia la A S.p.A., che F S.p.A. con unico atto di citazione notificato in data 30 ottobre 2003, riproponendo sostanzialmente le stesse ragioni fatte valere in primo grado. La Corte di Appello meneghina rigettava l'appello per i suesposti motivi.

2. I criteri interpretativi del contratto.

Il problema principale posto all'attenzione della Corte di Appello nella causa *de qua* concerneva la qualificazione giuridica della fattispecie contrattuale sottoposta al suo esame, la quale, a detta dell'appellante, non avrebbe integrato gli estremi del mandato di credito, vertendosi, invece, alternativamente, in tema di lettera di *patronage*, di delegazione o di acollo. A tale risultato, sempre secondo l'impugnante, il giudice di *prime cure* sarebbe potuto agevolmente giungere se avesse correttamente integrato l'interpretazione letterale dei documenti esaminati nel corso del giudizio di primo grado con logica ed avesse altresì valutato il complessivo comportamento delle parti, in quanto i soli elementi letterali esaminati nel corso del giudizio di primo grado erano palesemente insufficienti per affermare che effettivamente la volontà delle parti fosse quella di dare vita ad un mandato di credito. La Corte di Appello meneghina, nell'esaminare le regole generali disciplinanti l'interpretazione del contratto², ha anzitutto evidenziato come sia indubitabile che l'art. 1362 c.c. ponga un criterio di ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, nel cui ambito il criterio primario è proprio quello esposto dal primo comma del predetto articolo, ossia quello letterale. In ragione di tale gerarchia, nel caso in cui il giudice ritenga che il senso letterale delle espressioni impiegate dalle parti di un contratto - valutato tenendo conto dell'interpretazione complessiva del negozio e della comune intenzione dei contraenti e del rispettivo interesse - rivela con chiarezza ed univocità la loro volontà comune, si da escludere la sussistenza di residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, detta operazione - affermano i giudici milanesi - deve ritenersi senza dubbio utile e correttamente compiuta. Tale assunto è del tutto conforme con le indicazioni della Suprema Corte, che ha da tempo evidenziato come sia principio consolidato che le regole legali d'ermeneutica contrattuale sono dettate nel libro IV, titolo II, capo IV, c.c. (artt. 1362 - 1371 c.c.) secondo un rigoroso ordine di priorità nell'utilizzazione, per il quale i criteri ermeneutici soggettivi, previsti nelle norme cosiddette strettamente interpretative degli artt. dal 1362 al 1365 c.c., debbono trovare preliminare applicazione rispetto ai criteri ermeneutici oggettivi, previsti nelle norme cosiddette interpretative integrative degli artt. dal 1366 al 1371 c.c., e ne escludono la concreta operatività quando la loro applicazione renda palese la comune volontà dei contraenti³. Ad ulteriore specificazione del principio generale d'ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha, quindi, attribuito, nell'ambito della stessa prima categoria, assorbente rilevanza al criterio indicato nel

² Sul tema dell'interpretazione del contratto si vedano: G. Genovesi, *Interpretazione del contratto formale ed elementi extratestuali*, in *Corr. giur.*, 2004, n. 10, p. 1329; G. Sicchieri, *L'interpretazione del contratto ed il principio nemo contra factum proprium venire potest*, in *Contratto e Impresa*, 2003, n. 2, p. 507; R. Campione, *La spendita del nome come elemento essenziale della rappresentanza e l'insufficienza del solo criterio letterale nell'interpretazione del contratto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2003, n. 2, p. I-203; R. Viglione, *Interpretazione del contratto*, in *Studium Iuris*, 2003, n. 5, p. 641; R. Senigaglia, *Interpretazione complessiva del contratto e clausola generale di ragionevolezza*, in *Giur. it.*, 2003, n. 2, p. 279; E. Guerinoni, A. Maniaci, *Interpretazione del contratto*, in *Dir. prat. soc.*, 2003, n. 4, p. 86; ID, *Comportamento complessivo delle parti nell'interpretazione del contratto*, *Ivi*, 2001, n. 18, p. 87; ID, *Interpretazione del contratto e principio "in claris non fit interpretatio"*, *Ivi*, 2000, n. 20, p. 84; F. M. Giuliani, *Essenza dell'interpretazione*, in *Contratto e Impresa*, 2002, n. 3, p. 1362; R. Donati, *Interpretazione del contratto. Merito competenza del tribunale. Legittimità competenza Cassazione*, in *Il Nuovo Diritto - Rassegna giuridico pratica*, 2001, n. 7, p. 669; R. Vanenti, *Il principio di interpretazione del contratto secondo buona fede*, in questa *Rivista*, 2001, n. 12, p. 1086; AA.VV., *Interpretazione della comune volontà delle parti*, in *Dir. prat. soc.*, 1999, n. 7, p. 75; AA.VV., *Interpretazione del contratto e principio di gradualità*, *Ivi*, 1999, n. 12, p. 60; AA.VV., *Interpretazione e conclusione del contratto*, *Ivi*, 1999, n. 7, p. 74; M. Grondona, *Interpretazione e qualificazione del contratto tra merito e legittimità*, in *Notariato*, 1998, n. 6, p. 516; C. Belvedere, *Rassegna di giurisprudenza - L'interpretazione del contratto*, in *Corr. Trib.*, 1994, n. 43.

³ Cass. 12 aprile 2000, n. 4671, in *Giust. civ. mass.* 2000, 790; Cass. 11 agosto 1999, n. 8584, in *Giust. civ. mass.* 1999, 1798; Cass. 28 aprile 1999, n. 4241, in *Giust. civ. mass.* 1999, 965; Cass. 26 giugno 1996, n. 5893, in *Giust. civ. mass.* 1996, 917. Sul sistema di regole ermeneutiche in materia di contratti, dal quale è deducibile un principio di gerarchia, si veda Cass. 13 maggio 1998, n. 4815, in *Corr. giur.*, 1999, 469, con nota di Nasti. Si veda, inoltre, R. Meo, *L'interdipendenza ermeneutica delle clausole contrattuali* (nota a Cass. 24 novembre 1999, n. 13104), in *Giust. civ. mass.* 1999, 2346.

primo comma dell'art. 1362 c.c. - eventualmente integrato da quello posto dal successivo art. 1363 c.c. per il caso di concorrenza d'una pluralità di clausole nella determinazione del pattuito - onde, qualora il giudice ritenga che il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti è idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario del secondo comma dell'art. 1362 c.c., che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione⁴. A riguardo, si è evidenziato che nell'interpretazione dei contratti solo quando il criterio letterale e del collegamento logico tra le varie clausole si siano rivelati inadeguati all'accertamento della comune intenzione delle parti è possibile fare ricorso al criterio della valutazione del comportamento complessivo⁵. Va infine considerato come detto comportamento, ove trattisi d'interpretare contratti soggetti alla forma scritta *ad substantiam*, non possa, in ogni caso, evidenziare una formazione del consenso al di fuori dell'atto scritto medesimo⁶. Alla luce dei suesposti criteri, la Corte di Appello ha, quindi, correttamente statuito rilevato come, alla luce della interpretazione letterale e logica degli accordi intercorsi tra le parti, il Tribunale avesse correttamente rinvenuto nel negozio posto in essere dalle parti un mandato di credito, con la corretta applicazione della disciplina della fideiussione⁷.

3. Mandato di credito e lettera di patronage.

Dopo aver rilevato la correttezza dei criteri interpretativi utilizzati dal giudice di primo grado nella propria decisione, la Corte di Appello ha poi esaminato la tesi proposta dall'appellante, la quale, nel tentativo di evitare la qualificazione della fattispecie come mandato di credito, ha proposto diverse interpretazioni del negozio posto in essere, chiedendo, alternativamente, la ricognizione di una delegazione, una lettera di *patronage* ed un accollo cumulativo. La Corte ha correttamente individuato la palese discrasia ed incompatibilità tra la fattispecie emersa in applicazione dei suesposti criteri ermeneutici (*i.e.* mandato di credito) ed i predetti istituti. Al fine di comprendere agevolmente il distinguo tra le diverse ipotesi esaminate, va preliminarmente rilevato come il

⁴ Cass. 4 agosto 2000, n. 10250, in *Giust. civ. mass.* 2000, 171. Per l'affermazione della natura sussidiaria del comportamento delle parti, si veda: Cass. 19 maggio 2000, n. 6682, in *Giust. civ. mass.* 2000, 1087; Cass. 11 agosto 1999, n. 8590, in *Giust. civ. mass.* 1999, 1800; Cass. 18 agosto 2000, n. 9438, in *Giust. civ. mass.* 2000, 1562; Cass. 19 maggio 2000, n. 6482, in *Giust. civ. mass.*, 2000, 1059; Cass. 11 agosto 1999, n. 8590, in *Giust. civ. mass.* 1999, 1800; Cass. 23 novembre 1998, n. 11878, in *Giust. civ. mass.* 1998, 2433; Cass. 23 febbraio 1998, n. 1940, in *Giur. it.* 1998, 2256; Cass. 26 giugno 1997, n. 5715, in *Giust. civ. mass.* 1997, 1063; Cass. 16 giugno 1997, n. 5389, in *Giust. civ. Mass.* 1997, 994; Cass. 18 settembre 1986, n. 5657, in *Giust. civ. mass.* 1986, fasc. 8 - 9; Cass. 25 marzo 1992, n. 3693, in *Giust. civ. mass.* 1992, fasc. 3; Cass. 22 aprile 1995, n. 4563, in *Giust. civ. mass.* 1995, 899.

⁵ Cass. 18 aprile 2002, n. 5635, in *Giust. civ.* 2003, I, 1888; Cass. 12 aprile 2000, n. 4671, in *Giust. civ. mass.* 2000, 790; Cass. 4 novembre 1999, n. 12280, in *Giust. civ. mass.* 1999, 2189; Cass. 23 febbraio 1998 n. 1940, in *Giur. it.* 1998, 2256; Cass. 23 novembre 1998, n. 11878, in *Giust. civ. mass.* 1998, 2433.

⁶ Cass. 20 agosto 2000, n. 7416, in *Giust. civ. mass.* 2000, 1205; Cass. 21 giugno 1999, n. 6214, in *For. Pad.* 2000, I, 357; Cass. 20 giugno 1995, n. 620, in *Giust. civ.* 1996, I, 4551; Cass. 11 aprile 1992, n. 4474, in *Giust. civ.* 1996, I, 455.

⁷ Sulla fideiussione, tra i tanti contributi, si evidenziano: Nappi, *La garanzia autonoma. Profili sistematici*, Napoli, 1992; Fragali, *Della fideiussione. Del mandato di credito*, in *Commentario Scialoja-Branca*, artt. 1936-1959, 1968; Briganti, *Fideiussione e promessa del fatto altrui*, Napoli, 1981; Mastropaolo, *I contratti autonomi di garanzia*, Torino, 1989; AA. VV., *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale - Finanziamento alle imprese*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza* (a cura di) P. Cendon, Torino, 2005; C. Risi, *La fideiussione*, in *Enciclopedia-Massime* (a cura di) P. Cendon, Padova, 2005; AA. VV., *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale - Finanziamento alle imprese*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza*, (a cura di) P. Cendon, Torino, 2004; G. B. Petti, *La fideiussione e le garanzie personali del credito*, 2000, Padova; R. De Nictolis, *Nuove garanzie personali e reali (Garantievertrag, fideiussione omnibus, lettere di patronage, sale-lease-back)* in *Enciclopedia-Massime* (a cura di) P. Cendon, Padova, 1998; A. Giusti, *La fideiussione e il mandato di credito*, in *Trattato di diritto civile comm.*, Milano, 1998; Bozzi, *La fideiussione*, Milano, 1995; A. Munari, *Fideiussione omnibus e buona fede*, in *Il diritto della banca e della borsa. Studi e dibattiti*, Milano, 1992; ID., *Fideiussione omnibus e buona fede*, in *Il diritto della banca e della borsa. Studi e dibattiti*, Milano, 1992; B. Moretti, F.P. Nicita, N. Visalli, *Contratti di garanzia, transazione, cessione dei beni*, in *Giur. sist. civ. comm.*, 1980 Torino.

mandato di credito, ai sensi dell'art. 1958 c.c.⁸, nasce con l'accettazione dell'incarico di fare credito ad un terzo e produce, in capo al mandante, un'obbligazione fideiussoria per i debiti che insorgano in attuazione del mandato stesso.⁹ Agevole è il distinguo tra tale istituto e la lettera di *patronage*¹⁰, che in dottrina è considerato un contratto unilaterale atipico di garanzia autonoma e indennitaria, con contenuto il più delle volte obbligatorio, ma comunque variabile in ragione della qualità, del tipo e della combinazione delle dichiarazioni emesse in concreto dal *patronnant*. In merito è stato evidenziato come il *patronage* sarebbe: a) garanzia autonoma, perché "causato" dal riferimento al rapporto patrocinato sottostante, pur senza dipenderne secondo lo schema dell'accessorietà fideiussoria, b) garanzia indennitaria, perché costitutivo di obblighi che, pur diversi per contenuto e regime, hanno tutti per effetto di esporre il *patronnant* ad azioni risarcitorie da parte del creditore beneficiario della lettera, anziché alla domanda di adempimento della stessa prestazione cui è tenuto il soggetto patrocinato e c) avrebbe contenuto obbligatorio variabile, perché nasce da esigenze di flessibilità e di modulazione degli impegni del garante, che nella prassi trovano accoglimento e che sono una fra le molteplici ragioni del successo di questo nuovo istituto, visto come soluzione alternativa e "concorrenziale" rispetto ai regimi tipici o standardizzati delle più comuni garanzie¹¹. Secondo un profilo contenutistico, le lettere di *patronage* sono distinte, in base alle diverse dichiarazioni che possono essere inserite¹². In giurisprudenza si è affermato¹³ che la funzione delle

⁸ Art. 1958 c.c., *Effetti del mandato di credito*: "Se una persona si obbliga verso un'altra, che le ha conferito l'incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro (1938). Colui che ha accettato l'incarico non può rinunziarvi, ma chi l'ha conferito può revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire il danno (1223) all'altra parte".

⁹ Cass. 9 aprile 1990, n. 2965, in *Giur. it.* 1991, I, 1, 321.

¹⁰ B. Di Vito, *Notazioni in tema di lettera di patronage, negozio autonomo di garanzia e fideiussione*, in *Giur. it.*, 2004, n. 5, p. 991; F. Severini, *Lettere di patronage: applicabilità della normativa relativa alla fideiussione*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, 2004, n. 2, p. I-301; R. Mangano, *Lettera di patronage forte ed inapplicabilità dell'art. 1938 c.c.*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2004, n. 3, p. II-329; F. Severini, *Lettere di patronage: applicabilità della normativa relativa alla fideiussione*, in *Giust. civ.*, 2004, n. 3, p. II - 169; F. Di Lorenzo, *La natura e gli effetti delle lettere di " patronage " nel nuovo mercato. Documenti " forti " e " deboli ", conseguenze diverse*, in *Dir. e Giust.*, 2004, n. 5, p. 100; N. Soldati, *Le lettere di patronage*, in *Contratto e Impresa*, 2003, n. 3, p. 1656; A. Messuti, *Le lettere di patronage*, in *Giur. comm.*, 2003, n. 6, p. II-784; F. Agnino, *Fideiussione omnibus, lettere di patronage e buona fede*, in *Corr. giur.*, 2003, n. 9, p. 1155; F. Funari, *Funzione della lettiera di patronage e norme ad essa applicabili*, in *Soc.*, 2003, n. 7, p. 1005; A. Luzon, *In tema di «lettera di patronage»*, in *Giur. mer.*, 2003, n. 9, p. I-1664; N. Soldati, *Corte di Cassazione - Lettere di "patronage" impegnative e responsabilità del "patronnant"*, in *Dir. prat. soc.*, 2002, n. 4, p. 62; N. Ciaccia, *Le lettere di patronage*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2002, n. 1, p. II-85; V. Cariello, *"Effetto di patronage" della pubblicità del gruppo bancario e responsabilità della capogruppo*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2002, n. 4, p. I-464; A. Mannoni, *Lettera di patronage, fideiussione e altre forme di garanzia personale*, in *Rivista Giuridica Sarda*, 2002, n. 2, p. 427; F. Selogna, *Le lettere di conforto o lettere di patronage nella recente giurisprudenza italiana*, 2002, in *Danno e Responsabilità*, n. 6, p. 647; M. Gaeta, *Lettere di patronage 'deboli': tra vincolatività giuridica ed impegno indietro*, in *Dir. fall.*, 2001, n. 5, p. II-1160; A. M. Musy, *L'art. 1335 c.c. e le lettere di patronage cosiddette «forti»*, in *Giur. it.*, 2001, n. 12, p. 2254; L. Di Braccio, *Brevi riflessioni a margine di una sentenza del Tribunale di Torino in tema di lettere di patronage*, in *Giur. it.*, 2001, n. 7, p. 1445; A. Matarazzo, *Le lettere di patronage*, in *Nuova rass. giur.*, 2000, n. 2, p. 116; P. Papale, *Lettere di patronage. Gli sviluppi della giurisprudenza in Francia e in Italia*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, n. 3, p. II-307; G. Acerbis, *Le lettere di patronage*, in *Contr.*, 1999, n. 3, p. 241; G. Sansone, *Funzione della lettera di patronage e tutela del destinatario*, in *Fall.*, 1999, n. 10, p. 1057; A. Ferrari, *Le lettere di patronage*, in *Impresa commerciale industriale*, 1997, n. 6, p. 1121; L. Balestra, *Lettera di patronage*, 1997, in *Studium iuris*, n. 7, p. 780; C. Stingone, *Lettera di patronage: dichiarazione a contenuto impegnativo e qualificazione contrattuale della fattispecie*, in *Corr. giur.*, 1996, n. 3, p. 303.

¹¹ Così Mazzoni, *Le lettere di patronage*, Milano, 1986, pag. 321. Si vedano inoltre: Di Giovanni, *Le lettere di patronage*, 1984, Padova; Porretti, *Lettere di patronage*, 1991, Torino; Chiomenti, *Lettere di conforto*, in *Riv. dir. comm.*, 1974, I, pag. 346; Segni, *La «<lettre de patronage>> come garanzia personale impropria*, in *Riv. dir. civ.*, 1975, I, pag. 126; Prosperetti, *Profili sistematici delle «<lettere di gradimento>>*, in *Banca e borsa* 1978, I.

¹² In relazione al contenuto delle lettere di *patronage*, si distinguono, tra l'altro: a) dichiarazione di consapevolezza; b) dichiarazione di approvazione; c) dichiarazione confermativa del controllo; d) dichiarazioni informative; e) dichiarazioni cosiddette di "policy"; f) Dichiarazione di futuro mantenimento della partecipazione; g) Dichiarazione di obblighi; h) dichiarazione di influenza; i) dichiarazione di cosiddetto divieto di svuotamento.

¹³ Cass. 27 settembre 1995, n. 10235, in *Soc.* 1996, 288, con nota di Figone; Cass. 3 aprile 2001, n. 4888, in *Giur. it.*

lettere di *patronage* - normalmente emesse a favore di istituti bancari in connessione con l'erogazione di finanziamenti a soggetti sui quali il dichiarante è in condizione di esercitare la propria influenza - non è tanto quella di "garantire" l'adempimento altrui, nel senso in cui tale termine viene assunto nella disciplina della fideiussione e delle altre garanzie personali specificamente previste dal legislatore (nelle quali il "garante" assume l'obbligo di eseguire la (stessa) prestazione dovuta dal debitore), quanto quella di rafforzare nel (futuro) creditore, cui la dichiarazione è indirizzata, il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni. Le lettere di *patronage*, infatti, si sono diffuse proprio in sostituzione delle garanzie personali tipiche. Il che, beninteso, non porta a negare loro qualsiasi valore giuridico, al momento che esse sono spesso collegate con operazioni di notevole rilievo economico e non è quindi ragionevole supporre che con il loro rilascio le parti abbiano inteso da vita ad impegni rilevanti solo sul piano sociale, il cui rispetto sia quindi affidato esclusivamente a sentimenti di onore e di lealtà. La rilevanza giuridica delle lettere di *patronage* non è tuttavia sempre la stessa, ma varia a seconda del loro contenuto, pur dovendosi escludere, per quanto si è detto, che esse diano vita a vere e proprie obbligazioni di tipo fideiussorio. Quando tali dichiarazioni hanno un contenuto meramente "informativo" (ad es. circa l'esistenza della posizione di influenza e circa le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie del patrocinato), una eventuale responsabilità del patrocinante può essere affermata alla stregua dei principi sanciti dagli artt. 1337 e 1338 c.c. Il patrocinante viene infatti ad inserirsi nello svolgimento di trattative avviate tra altri soggetti proprio al fine di agevolare la positiva conclusione, creando così ragionevoli aspettative sul buon esito dell'operazione; la sua posizione è quindi ben diversa da quella di un terzo che "accidentalmente" venga ad interferire in una vicenda precontrattuale a lui estranea, e tale diversità è sufficiente a giustificare l'applicazione di quelle regole di diligenza, di correttezza e di buona fede, dettate proprio al fine di evitare che gli interessi di quanti partecipano alle trattative possano essere pregiudicati da comportamenti altrui scorretti (art. 1337 c.c.) o anche negligenti (art. 1338). Se, invece, il patrocinante non si limita ad esternare la propria posizione di influenza, ma assume degli "impegni"¹⁴ si pone il problema di verificare se la sua responsabilità possa essere affermata, oltre che sotto il profilo appena considerato, anche sotto quello negoziale. Il problema sorge, come è noto, perché nel nostro ordinamento esiste una norma, l'art. 1987 c.c., a tenore della quale la "promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge". La giurisprudenza ha ritenuta applicabile la disposizione dell'art. 1333 c.c., dalla quale è possibile arguire che, nel nostro ordinamento, i rapporti giuridici con obbligazioni a carico di una sola delle parti possono costituirsi per effetto della sola volontà dell'obbligato, salvo il potere di rifiuto del beneficiario. Lo schema delineato dall'art. 1333 c.c. si adatta perfettamente alle lettere di *patronage*, che abbiano carattere impegnativo, e non vi è quindi il motivo di dubitare della loro efficacia vincolante, posto che tali dichiarazioni, sia pure con strumenti diversi da quelli propri delle garanzie personali tipiche, sono pur sempre dirette a rafforzare la protezione dei diritti del creditore e, quindi, a realizzare interessi certamente "meritevoli di tutela" secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322, secondo comma, c.c.)¹⁵. Tanto atteso, nel caso *de quo* la Corte di Appello ha evidenziato come, se si fosse nella specie trattato semplicemente di una fattispecie di *patronage*, come ipotizzato dall'appellante, allora sarebbe stata finanche contraddittoria la pretesa di estensione di quest'ultimo dell'interpretazione a criteri volti a valorizzare una "*comune intenzione delle parti*", poiché la natura di negozio giuridico unilaterale delle lettere di *patronage*, esclude che rispetto ad essa possa porsi un problema di ricerca della "*comune intenzione delle parti*", posto che in tal caso l'esistenza di una pluralità di parti è, per definizione, esclusa. Ma ciò, secondo i giudici milanesi, non toglie che anche in detta ipotesi debba trovare applicazione il fondamentale principio, valido per tutti i negozi *inter*

2001, 2254, con nota di Musy.

¹⁴ Ad es. di previa comunicazione della intenzione di cedere la propria partecipazione o di futuro mantenimento della medesima, ovvero anche di salvaguardia della solvibilità della controllata.

¹⁵ Cass. 27 settembre 1995, n. 10235, *cit.*

vivos (i quali, sia pure in diversa misura, sono sempre idonei a fondare l'altrui affidamento), per cui la dichiarazione non può essere intesa nel senso che le ha attribuito l'autore, se questo senso non è quello - fondato sul criterio di reciproca lealtà cui debbono ispirarsi le relazioni sociali - in cui può essere intesa dal destinatario o dai terzi, quando anche costoro siano interessati alla dichiarazione medesima. Con questa precisazione può ritenersi che i criteri dettati dagli artt. 1362 e 1366 c.c. (i quali esigono che le dichiarazioni negoziali siano prese in considerazione per il loro significato obiettivo, corrispondente a quello che, senza arrestarsi al "senso letterale" delle parole, "in buona fede", può essere loro attribuito) siano applicabili anche "agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale" (art. 1324 c.c.), come appunto sono anche le lettere di *patronage*. Proprio alla luce dei suddetti criteri la Corte di Appello milanese ha ritenuto che nel caso di specie dovesse escludersi senza dubbio alcuno che intenzione della B fosse quella di sottoscrivere, anziché un mandato di credito, invece quel *quid minus* consistente in una lettera di *patronage*.

4. Mandato di credito, delegazione ed accollo.

La Corte di Appello ha, infine, ritenuto ritenuto l'insussistenti, nella fattispecie posta al suo esame, gli estremi di una delegazione¹⁶ o di un accollo¹⁷. Va brevemente ricordato che la delegazione consiste in quell'istituto per il quale il debitore (delegante) ordina ad un terzo (delegato) di assumersi il debito verso il suo creditore (delegatario), con un negozio che, secondo la diversa concezione accolta, può essere trilaterale o bilaterale (laddove l'ordine costituirebbe un negozio autonomo e preparatorio rispetto al contratto tra delegato e delegatario). Si configurano, dunque, due rapporti: quello di provvista tra delegato e delegante (la cd. delegazione coperta), nella quale quest'ultimo offre al primo una possibilità di disporre; quello di valuta tra delegante e delegatario. Questo descritto è lo schema della cd. *delegatio promittendi* (art. 1268 c.c.), nella quale il delegato si assume l'obbligazione nei confronti del delegatario, con conseguente azione diretta del secondo nei confronti del primo, ma (venendo allo specifico problema da affrontare) la prassi commerciale attua diffusamente un'altra delegazione, quella di pagamento (art. 1269 c.c.), che consiste nell'ordine al delegato di eseguire il pagamento senz'altra assunzione di obbligazione direttamente nei confronti del creditore (almeno che non sussista diverso patto). Il che comporta, dunque, la mancata assunzione da parte del delegato di un obbligo accanto o in sostituzione di quello originario¹⁸. In merito al predetto istituto, i giudici milanesi hanno ulteriormente specificato che la delegazione passiva può avere ad oggetto sia una promessa di futuro pagamento (*delegatio promittendi*, con funzione creditoria), sia un pagamento immediato (*delegatio solvendi* o *dandi*, con funzione solutoria); e può assolvere, quindi, sia alla finalità di predisporre un futuro adempimento e

¹⁶ Sulla delegazione: L. Benedetti, *Gratuità o onerosità del pagamento del debito altrui a seguito di delegazione promissoria*, in *Giur. comm.*, 2004, n. 6, p. II-619; AA.VV., *Delegazione*, in *Studium iuris*, 2004, n. 6, p. 805; I. Perinu, *Accollo e obbligazioni solidali. L'interesse unisoggettivo e la norma sulla delegazione*, in *Dir. e giur.*, 2004, n. 26, p. 22; G. Bruno, *Il creditore può agire contro l'accollato solo se si è già rivolto al nuovo debitore - La cassazione si uniforma alla dottrina e applica le norme sulla delegazione*, in *Guida al Diritto*, 2004, n. 24, p. 43; AA.VV., *Revocabilità di pagamenti anormali: la delegazione*, in *Fall.*, 2003, n. 6, p. 641; M. De Clemente, *Inammissibilità della delegazione liberatoria per facta concludentia*, in questa *Rivista*, 2002, n. 11, p. 978; C. Abatangelo, *Sulla struttura della delegazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, n. 4, p. II - 463; R. De Meo, *Delegazione passiva e remissione del debito in un delicato caso di qualificazione contrattuale*, in questa *Rivista*, 1999, n. 7, p. 663.

¹⁷ In merito all'accollo, si evidenziano: AA.VV., *Accollo*, in *Studium iuris*, 2005, n. 1, p. 103; A. Palma, *La natura sussidiaria dell'obbligazione solidale nell'accollo cumulativo accettato dal creditore*, in *Corr. giur.*, 2004, n. 9, p. 1174; I. Perinu, *Accollo e obbligazioni solidali. L'interesse unisoggettivo e la norma sulla delegazione*, in *Dir. e giur.*, 2004, n. 26, p. 22; G. Bonfiglio, *Accollo*, in *Studium iuris*, 2003, n. 3, p. 355; F. Agnino, *Accollo interno, condizioni e inadempimento*, in *Danno e Responsabilità*, 2003, n. 4, p. 401; A. Leonardi, *Presupposti di operatività in presenza di accollo*, in *Dir. prat. soc.*, 2001, n. 12, p. 88; R. Brascio, *L'accollo come modalità di pagamento del corrispettivo*, in *Notariato*, 1999, n. 5, p. 443; B. Marucci, *Accollo di debiti futuri: funzione di finanziamento e vicenda novativa*, in *Rass. dir. civ.*, 1997, n. 4, p. 535; F. Caringella, *L'accollo di debiti futuri torna all'attenzione della Suprema Corte*, in *Corr. giur.*, 1995, n. 3, p. 332; M. Naldini, *Preliminare di accollo di debito futuro*, in *Fall.*, 1995, n. 4, p. 366; R. Di Fusco, *Accollo e stipulazione a favore del terzo*, in *Rass. dir. civ.*, 1991, n. 5, p. 297.

¹⁸ Cass. 9 dicembre 2003, n. 18735, in *Giust. civ. mass.* 2003, f. 12.

di rafforzare il rapporto obbligatorio, aggiungendovi un nuovo debitore (delegato) con posizione di obbligato principale accanto al debitore originario (delegante), la cui obbligazione diventa, peraltro, sussidiaria (delegazione cosiddetta cumulativa), sia alla finalità di rendere possibile l'adempimento, in atto, di un'obbligazione già scaduta, ad opera di un terzo (delegato) anziché ad opera del debitore (delegante), con funzione immediatamente solutoria. Diverso da questo è l'altro istituto ipotizzato dall'appellante, l'accollo, che consiste in un accordo tra debitore originario (accollato) e terzo (accollante) avente come oggetto l'assunzione del debito del primo.¹⁹ Generalmente l'accollo è ricondotto allo schema del contratto a favore di terzo previsto dall'art. 1411 c.c. (il creditore, la cui adesione è strutturalmente e funzionalmente equiparata alla "dichiarazione di volerne profittare"). A seconda che il creditore aderisca o no l'accollo è esterno o interno. Nell'accollo interno o semplice - non previsto espressamente dal codice e riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela - l'accollante non assume alcuna obbligazione verso il creditore, il quale non può quindi pretendere l'adempimento da lui, con la conseguenza che la convenzione di accollo può essere modificata o revocata in qualsiasi momento dalle parti che l'hanno stipulata, mentre l'accollante risponde dell'inadempimento nei confronti dell'accollato e non pure del creditore, che rimane terzo estraneo all'accollo²⁰. In base all'art. 1411 c.c. l'accollo esterno si perfeziona con l'accordo tra accollato ed accollante, mentre l'adesione del creditore costituisce elemento ulteriore ed eventuale che comporta l'estensione a lui degli effetti dell'accordo. Pur essendo perfetto e produttivo di effetti indipendentemente dall'adesione del creditore, è solo con questa che l'accollo diventa irrevocabile e genera obbligazioni verso il creditore²¹. L'accollo esterno è liberatorio, se il creditore, manifestando la propria adesione, dichiara di liberare l'accollato, e cumulativo nel caso opposto; con la conseguenza che nel primo caso l'obbligazione si trasferisce all'accollante e nel secondo rimane anche a carico dell'accollato²². L'adesione del creditore, pertanto, non basta a liberare l'accollato, essendo a questo fine richiesta una espressa manifestazione di volontà del creditore o, per lo meno, una specifica previsione della convenzione di accollo²³. L'accollo cumulativo, insomma, costituisce la fattispecie legale prevista dall'ordinamento e l'acquisto di un altro creditore in aggiunta a quello originario rappresenta l'effetto naturale del negozio, derogabile mediante manifestazione di volontà del creditore.²⁴ Va inoltre evidenziato come l'accollo è regolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo (il creditore: che, invece, nell'espromissione è parte contraente come dispone l'art. 1272 c.c.)²⁵; si è rilevato, infatti, come nell'art. 1273 quarto comma c.c. (il quale dispone che il terzo accollante può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta è ravvisabile la stessa ratio dell'art. 1413 c.c., nella parte in cui consente al promittente di opporre al terzo le eccezioni²⁶) fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto²⁷. Tanto premesso, la Corte di Appello meneghina ha rilevato come l'accollo e la delegazione avrebbero peraltro implicato che le parti intendessero procurare alla banca un secondo debitore che facesse fronte alle obbligazioni dell'obbligato principale: tuttavia, tale ipotesi veniva smentita dall'evidenza che era proprio l'obbligato principale che andava a garantire i debiti che avrebbe potuto assumere (e che ancora non aveva assunto) il preteso secondo debitore, in relazione al fido accordatole proprio su incarico della prima. Inoltre, rileva la Corte, in concreto, poi, nessuna prova era stata mai fornita dalla banca appellante sul fatto che, al momento della pattuizione, la B fosse

¹⁹ Cass. 24 maggio 2004, n. 9982, in *Giust. civ. mass.* 2004, f. 5.

²⁰ Cass. 26 agosto 1997, n. 8044, in *Giust. civ. mass.* 1997, 1523.

²¹ Cass. 27 gennaio 1992, n. 861, in *Giust. civ. mass.* 1992, fasc. 1.

²² Cass. 11 aprile 2000, n. 4604, in *Giust. civ. Mass.* 2000, 783.

²³ Cass. 21 agosto 1985, n. 4469.

²⁴ Cass. 24 maggio 2004, n. 9982, in *Foro it.* 2004, I,3405.

²⁵ Cass. 11 aprile 2000 n. 4604, in *Giust. civ. Mass.* 2000, 783.

²⁶ Che comprendono anche l'inadempimento contrattuale dello stipulante: Cass. 14 settembre 1999, n. 9787, in *Giust. civ. mass.* 1999, 1970.

²⁷ Cass. 5 luglio 2001, n. 9094, in *Giur. it.* 2002, 494.

debitrice per saldo passivo verso C in relazione ad un pregresso utilizzo del fido di 300 milioni contestualmente concesso dalla banca stessa alla D, o che abbia poi utilizzato essa medesima tale affidamento in vece della D, e quindi non può in alcun modo ipotizzarsi che le parti avessero inteso – anziché aumentare il credito di cui quest'ultima poteva disporre, contando sulla solidale responsabilità di garanzia della B – garantire debiti pregressi o futuri di quest'ultima attraverso l'intervento di una nuova condebitrice (in ipotesi la D). Alla luce di tali deduzioni, i giudici milanesi hanno, a mio sommo avviso correttamente, rigettato le ragioni dell'appellante, confermando la sussistenza, nella fattispecie esaminata, del solo mandato di credito.